

COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

CONCESSIONE IN USO E GESTIONE A TITOLO ONEROSO DI N. 4 IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETÀ COMUNALE INFISSI AL SUOLO DENOMINATI "PRISMA"

Repubblica Italiana

L'anno (.....) il giorno del mese di alle ore- in, nella sede del Comune di Ponte nelle Alpi, in Frazione Cadola n. 52/A

Innanzitutto me dott....., Segretario generale del Comune di Ponte nelle Alpi, sono comparsi i signori:

1).....nato a il, C.F., che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del/la (C.F.), in qualità di ai sensi dell'art. dello Statuto

2) nato a (.....) il, ivi residente in, che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse della ditta con sede in via (C.F.), in qualità di legale rappresentante della ditta medesima che interviene in questo atto, quale capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, in nome, per conto ed interesse del raggruppamento temporaneo di imprese formato da

Detti signori, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, rinunciano di comune accordo e con il mio assenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare per atto pubblico quanto appresso:

P R E M E S S O

- che con determinazione in data n..... del è stato stabilito di procedere alla concessione della gestione a titolo oneroso di n. 4 impianti pubblicitari di proprietà comunale infissi al suolo come di seguito individuati e denominati "Prisma" mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con determinazione in data, n. del Responsabile preposto è stata avviata la procedura di gara approvando il bando di gara;

- che con successiva determinazione del n. del, è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore di che con il rialzo offerto del% sul valore posto a base di gara/con il prezzo complessivo offerto di Euro al netto dell'I.V.A., è risultata essere la migliore offerente tra tutte le ditte partecipanti;

- che è stata costituita con scrittura privata un'associazione temporanea di operatori economici tra: capogruppo con mandato speciale di rappresentanza,mandante/i, sottoscritta in data, registrata all'Agenzia delle Entrate di il al n.serie ...;

- che si è ottemperato all'accertamento previsto dall'art 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii., relativamente alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e che in merito non sussiste alcuna causa di divieto, di sospensione o di decadenza, previste dal decreto medesimo, in capo al il concessionario e alle persone fisiche tenute ad essere assoggettate a tale accertamento;

oppure

- dato atto che la ditta concessionaria risulta iscritta nell'elenco istituito presso la Prefettura di ai sensi dell'art.1 commi 52 e segg. della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013) e che tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Ponte nelle Alpi, come sopra rappresentato, concede alla ditta da, che accetta, l'uso e la gestione a titolo oneroso di n. 4 impianti pubblicitari di proprietà comunale infissi al suolo come di seguito individuati e denominati "Prisma, (eventuale) per il periodo "

1 S.S. 51 "Di Alemagna" – Viale Cadore, dopo cavalcavia ferroviario, direzione Longarone, lato destro, Bifacciale;

2 S.S. 51 "Di Alemagna" – Viale Roma, area Parco "A. Mares", lato sinistro, Bifacciale;

3 S.S. 51 "Di Alemagna" – Rotatoria tra Viale Roma, Viale Cadore e Viale Dolomiti, Monofacciale;

4 S.S. 50 "Del Grappa e Passo Rolle" – Viale Dolomiti, in prossimità del sottopasso, lato destro, Bifacciale;

Le dimensioni degli impianti sono circa mt. 6x3 circa (mq. 18 a faccia).

La ditta concessionaria conferma gli obblighi ad essa derivanti dall'aggiudicazione della concessione e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire quanto previsto:

- nell'offerta presentata in sede di gara;
- nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;

sotto l'osservanza della normativa di settore .

Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti del Comune di Ponte

nelle Alpi, fatto salvo il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale che viene allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale, come fosse di seguito trascritto.

Il concessionario conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..

Il concessionario si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta, di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi/delle forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

ART. 2 – CORRISPETTIVO

Il canone annuo viene fissato in complessivi € IVA esclusa, giusta il rialzo del% offerto in sede di gara, sull'importo di € posto a base di gara.

Rientrano inoltre nel corrispettivo della concessione come sopra indicato tutti gli oneri e le spese necessarie per la realizzazione delle migliori proposte dal Concessionario in sede di gara nella propria offerta tecnica, e tutto quanto conseguentemente connesso o derivante dalla loro esecuzione, sia in via diretta che indiretta.

ART. 3 – OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il concessionario assume gli obblighi di cui all'offerta tecnica presentata in sede di gara. In particolare:

ART. 3 – DURATA ED ESECUZIONE

La durata della concessione è fissata in 10 (dieci) anni, successivi e continuativi, con decorrenza dalla data delle stipula del contratto e con possibilità di proroga per ulteriori 10 (dieci) anni alle medesime condizioni contenute nel presente contratto.

Qualora non venga esercitata la facoltà della proroga, alla scadenza il contratto si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

ART. 4 – CESSIONE DEL CONTRATTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto.

ART. 5 – REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E REQUISITI GENERALI

Si dà atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva e del possesso da parte del concessionario dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione del contraente.

Si dà atto che il concessionario ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva ed il possesso dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione e che la verifica delle dichiarazioni medesime presso gli uffici competenti è attualmente in corso.

Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento.

In caso del venir meno, successivamente alla stipula del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, si procederà alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità stabilite dalla norma. In tale ipotesi, si provvederà altresì ad esclusiva scelta discrezionale del committente, all'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del presente contratto.

Nell'utilizzo del bene, il concessionario si obbliga ad applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione della concessione, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto.

ART. 6 – GARANZIE

L'Amministrazione accetta quale garanzia definitiva/ la polizza fideiussoria\ fideiussione bancaria n. prestata dalla compagnia assicuratrice - Agenzia di (..) -\ Banca - Sede di, da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 93 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'importo di €, nell'interesse della ditta aggiudicataria della concessione.

Si dà altresì atto che il concessionario ha consegnato la polizza di assicurazione accesa con al fine di tenere indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T., comprensiva del rischio di inquinamento ambientale e R.C.O.), con il massimale unico di €. (euro), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento o di consegna sotto le riserve di legge e fino al termine della concessione.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il mancato completamento delle migliori previste nell'offerta tecnica. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge.

ART. 7 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Resta ferma la facoltà del Concedente di procedere a verifica di conformità al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica di conformità sarà effettuata da un soggetto individuato dal Concedente.

Della verifica di conformità è redatto apposito verbale.

ART. 8 – PAGAMENTI

Il/La, come sopra rappresentata, promette e si obbliga ad effettuare il versamento di € _____ di un corrispettivo in denaro a titolo di canone risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Il versamento avverrà entro il mese di sottoscrizione del contratto ed in seguito ogni 12 mesi di ogni anno solare. Il pagamento del primo canone entro il termine di cui sopra è da intendersi come condizione di efficacia della concessione stessa.

Il versamento avverrà tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale (_____ – IBAN: _____). Eventuali variazioni degli estremi di accredito saranno comunicati al Concessionario a cura del Concedente.

Si richiama quanto stabilito dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

ART. 9 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le varianti al presente capitolato speciale descrittivo prestazionale sono ammesse esclusivamente nei limiti di quanto stabilito per l'offerta tecnica.

ART. 10 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

Ove si verificano delle inadempienze da parte della ditta concessionaria nell'esecuzione delle prestazioni previste nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale saranno applicate, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sanzioni e penalità come ivi previste.

ART. 11 – DECADENZA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Concedente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze si ripettesse nel tempo e/o fosse tale da rendere insoddisfacente la concessione in uso dei beni.

Le inadempienze e le modalità di contestazione sono previste nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto il concedente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza del concessionario, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 6 del presente contratto.

Nei casi di cui al presente articolo, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente provvederà a revocare la concessione ed ad aggiudicare il bene al concorrente che segue immediatamente in graduatoria e così di seguito.

Il concedente avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti del concessionario nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio.

Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione della concessione disposto a suo carico e rischio.

In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto e del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale sono essenziali e tra loro indipendenti.

L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi al concessionario ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del/della, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune di Ponte nelle Alpi si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata da, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

ART. 13 – RISERVATEZZA

Il concessionario è tenuto, durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

ART. 14 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO-E COMUNICAZIONI

Per effetto del presente contratto l'impresa concessionaria elegge domicilio in, via, civico n°.....

Tutte le comunicazioni tra il concedente ed il concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese agli indirizzi PEC comunicati tempestivamente. La comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al concessionario si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 15 – CONTROVERSIE

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora del concessionario.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Belluno. E' escluso l'arbitrato.

In pendenza di giudizio il concessionario non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nel presente contratto.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. sono a carico del concessionario.

ART. 17 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

A mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, si chiede la registrazione del presente atto a taxa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 18 – RICHIAMO LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

La sottoscrizione del presente atto da parte del concessionario equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n. 50.

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:

● il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente procedura di gara e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali:

● i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679"

● Titolare del trattamento è il Comune di Ponte nelle Alpi in qualità di Stazione Appaltante con sede in Frazione Cadola, 52/A, Ponte nelle Alpi.

● Incaricati del trattamento è il RUP dott.ssa Eddy De Bona, e-mail eddy.debona@pna.bl.it unitamente al personale dello stesso servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse.

● Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) il sig. Maddalozzo Bruno tel 0437 9866, mail: protocollo@pna.bl.it

Si dà atto che la ditta concessionaria ha versato la somma di €, in conto spese contrattuali, salvo conguaglio giusta bolletta del Tesoriere, - sede di, n. del

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:

1) Il Responsabile sig mediante L'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

2) Il sig. mediante l'apposizione mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante firmo il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Le parti mi esonerano dalla lettura degli atti depositati e richiamati di cui mi dichiarano avere esatta conoscenza del contenuto.

Questo atto occupa quindici facciate intere e parte della, scritte con sistema elettronico da persona di mia fiducia.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

.....

IL SEGRETARIO

.....